

- il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
- il DDG n. 8944 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l'incarico di Dirigente del Settore 13 "Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata";
- la D.G.R. n. 362 del 31 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" il Dott. Bruno Zito, già Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione - Risorse Umane", nelle more dell'individuazione del titolare all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente, ed il successivo DPGR n. 75 del 2 agosto 2017 di conferimento dell'incarico;
- la L.R. n.786 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;

Tutto ciò premesso e sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" - Settore n. 13 "Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata", il cui dirigente sottoscrive il presente atto

**DECRETA**

**DI RITENERE** qui integralmente riportate le motivazioni rappresentate nei considerata;

**DI DIFFERIRE** il termine, di cui alla nota a sua firma prot. 324654 del 17 ottobre 2017, a tutto il 30 aprile 2018, riguardante l'invio della documentazione necessaria al successivo rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle sedi farmaceutiche, confermando ogni altra prescrizione nella medesima nota rappresentata;

**DI ASSEGNARE** ai candidati, a parziale modifica del DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, che qui si conferma nelle parti non modificate dall'odierno provvedimento, il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso, prolungandolo sino al 30 luglio 2018, in luogo di quello vigente del 30 gennaio 2018 corrispondente al 180° giorno dalla notificazione del summenzionato DDG n. 8131/2017;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento:

- ai referenti delle associazioni assegnatarie;
- agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione Calabria;
- ai Comuni interessati;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione integrale del presente atto sul BURC, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

**DI DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Settore  
Dott.ssa Giuseppina Fersini

Il Dirigente Generale (ad interim)  
Dott. Bruno Zito



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

Settore n. 13  
"Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

ASSUNTO il 28 NOV. 2017 prot. n. 662

DIPARTIMENTO N. 9

SETTORE N. 13

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 130225 del 28 NOV. 2017

**OGGETTO:** Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria - Proroga termini di Invio documentazione e di apertura sedi farmaceutiche.

Publicato sul B.U.R.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Parte \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE GENERALE

### PREMESSO CHE:

- con DGR n. 1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sui suppl. str. n. 2 del 22 gennaio 2013 del BURC, - n. 3 del 18 gennaio 2013 - Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, nonché di quelle già presenti in pianta organica definite "sedi vacanti", disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando;
- con DDG n. 6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n. 65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori;
- con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n. 102 del 18 ottobre 2016 Parte II - è stato aggiornato l'elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell'ambito della anzidetta procedura concorsuale straordinaria ancora in itinere;
- con DDG n. 12958 del 27 ottobre 2016, pubblicato sul BURC n. 112 del 9 novembre 2016 - Parte III, si è provveduto ad una prima rettifica della graduatoria finale dei candidati;
- con DDG n. 5903 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto ad una ulteriore rettifica della graduatoria dei vincitori;
- con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla presa d'atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell'elenco delle sedi disponibili per l'assegnazione;
- con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, pubblicato sul BURC n. 74 del 31 luglio 2017 e notificato agli interessati il 3 agosto 2017, si è provveduto alla assegnazione delle sedi farmaceutiche a seguito del primo interpello, cui ha fatto seguito la nota dirigenziale prot. 251283 del 31 luglio 2017, con i quali venivano assegnati:
  - a) il termine del 31 ottobre 2017, poi prorogato al 15 dicembre 2017 con nota dirigenziale prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017, per il perfezionamento dell'invio di tutta la documentazione relativa, propedeutica al rilascio del decreto dirigenziale di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle farmacie assegnate;
  - b) il termine di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso;

### ACCERTATO CHE:

- in relazione al concorso di che trattasi, sono pendenti, dinanzi al TAR della Calabria, ed al Consiglio di Stato in sede di gravame, numerosi ricorsi giurisdizionali, volti all'annullamento della graduatoria dell'anzidetto concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o/o sedi vacanti, avventi tutti ad oggetto, tra l'altro, la questione interpretativa dell'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221, riguardante la maggiorazione di punteggio da riconoscersi in favore dei farmacisti rurali in esubero ai 35 punti attribuibili ai concorrenti per i titoli di esercizio professionale, da ultimo sanciti dal DPCM 30 marzo 1984, n. 268;
- per analoghe questioni sono oggi incardinati avanti il Consiglio di Stato, Sez. III, giudizi di appello delle sentenze pronunciate dal Tar della Basilicata (sentenza 00594/2017) e dal Tar di Trento (sentenza 00250/2017), in relazione alle quali è già stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 1° febbraio 2018;

CONSIDERATO CHE nell'evenienza in cui il Giudice amministrativo dovesse addivinare ad una pronuncia definitiva favorevole agli originari ricorsi prodotti al TAR dagli interessati, la vigente graduatoria andrebbe a subire una sensibile modifica, tanto da imporre alcune assegnazioni diverse da quelle perfezionate con il DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, vanificando, di conseguenza, tutti gli investimenti sostenuti dagli attuali assegnatari per garantirsi l'apertura della farmacia aggiudicatasi da perfezionarsi, ad oggi, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla notifica del provvedimento medesimo e, quindi, entro e non oltre il 30 gennaio 2018;

### TENUTO CONTO ALTRESI':

- della lettera dell'art. 16 bis del DDL c.d. Lorenzin, di riordino - tra l'altro - delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria ministeriale, nel testo licenziato alla Camera dei Deputati nella seduta del 24 ottobre 2017, a tutt'oggi all'esame del Senato della Repubblica, tendente a fornire

l'interpretazione autentica dell'anzidetto art. 9 della legge n. 221/1968, nel senso di ritenere i 35 punti attribuibili a ciascun concorrente il massimo del punteggio da potersi conferire in loro favore;

- che con ordinanza del TAR Calabria, Sezione I, n. 466/2017, pubblicata in data 27 ottobre 2017, è stata, tra l'altro, sospesa l'efficacia del provvedimento dirigenziale n. 8131 del 24 luglio 2017, più precisamente nella parte in cui viene disposto il "divieto del cumulo di più titolarità di farmacie in capo alla società assegnataria richiedente";
- che, con decreto cautelare (n. 04900/2017 del 16 novembre 2017, pubblicato in pari data) del Consigliere delegato della Sezione III del Consiglio di Stato, è stata altresì sospesa, fino alla camera di consiglio fissata per il 5 dicembre 2017, il termine per la presentazione da parte del ricorrente della richiesta di autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica assegnatagli, e per il deposito della documentazione al riguardo pretesa;
- che con sentenza n. 1748 del 20 novembre 2017, il TAR Calabria - Sezione di Catanzaro, ha rigettato nel merito uno dei ricorsi proposti avverso la graduatoria, ritenendo infondate le censure spiegate dai ricorrenti in merito alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221;

### PRESO ATTO:

- che sono pervenute a questo Dipartimento istanze intese ad ottenere un rinvio dei termini fissati per gli anzidetti adempimenti, sia di quelli relativi all'invio della documentazione (15 dicembre 2017) propedeutica al rilascio del decreto dirigenziale di autorizzazione che di quello (180 giorni dalla notifica del DDG n. 8131 del 24 luglio 2017, avvenuta il 3 agosto 2017) riguardante l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso;
- che, a fronte di analoghe iniziative, altre Regioni (per esempio, Lombardia e Lazio) hanno inteso intervenire favorevolmente, tenuto anche conto del clima di incertezza determinato dall'ingente contenzioso amministrativo in essere avanti al TAR, rispettivamente competenti, ed al Consiglio di Stato, ma per superare, altresì, le difficoltà degli assegnatari, da considerarsi naturali in un siffatto clima di incertezza giuridica determinata da una graduatoria *sub iudice*, nell'adempiere a quanto posto a loro carico, soprattutto in relazione alla individuazione dei locali idonei all'interno dei perimetri delle sedi farmaceutiche aggiudicatasi;

### REPUTATO pertanto:

- di condividere il tenore e il fine delle ripetute istanze, soprattutto allo scopo di consentire il consolidarsi di una giurisprudenza amministrativa favorevole alla formazione della graduatoria in essere, nonché il perfezionarsi di un verosimile evento legislativo di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221, riguardante - per l'appunto - la maggiorazione da riconoscersi in favore dei farmacisti rurali in esubero ai 35 punti attribuibili ai concorrenti per i titoli di esercizio professionale, entrambi strumentali a rendere definitivamente corretta l'attuale attribuzione dei punteggi, riferiti all'esercizio professionale, effettuata in favore dei concorrenti e la conseguente assegnazione ai medesimi delle sedi messe a concorso;
- di tenere conto, nell'assumere la decisione relativa, che il detto termine di apertura delle farmacie in alcune Regioni (per esempio, Marche e Provincia autonoma di Bolzano) è stato originariamente individuato in 360 giorni dall'intervenuta notifica dei rispettivi provvedimenti di assegnazione delle sedi;

RICHIAMATO l'art. 15 del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, che dispone: << la Regione si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando >>;

### VISTI

- l'art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012;
- il R.D. n. 1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 221/1968;
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 445/2000;
- l'art. 21 bis, comma 1 della L.R. 7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43;
- la DGR n. 1/2013;
- la DGR n. 345/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;